Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2719/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1992

relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo

(GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993	L 198	5	7.8.1993
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006

Modificato da:

►**A1**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2719/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1992

relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai prodotti soggetti ad accisa ([1]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1 e l'articolo 19, paragrafo 1,

visto il parere del comitato delle accise,

considerando che la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa tra i depositi fiscali e tra un deposito fiscale e un operatore anche non registrato avviene nel quadro di regimi di sospensione; che è necessario stabilire in maniera vincolante la forma e il contenuto del documento di accompagnamento, che può essere costituito da un documento amministrativo o un documento commerciale;

considerando che è necessario inoltre determinare chi debba inviare alle autorità competenti la quarta copia del documento di accompagnamento ad esse destinata e in che modo l'invio debba avvenire; che è opportuno e conforme alla prassi imporre tale obbligo al destinatario nel paese di destinazione, in quanto soltanto il destinatario è in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti senza rischio di sviamenti detto documento rilevante ai fini del controllo fiscale; che anche la quarta copia deve essere corredata di un certificato di ricevimento, se richiesto dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, attestante a dette autorità che i prodotti sono pervenuti nel deposito fiscale del destinatario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M1

Articolo 1

Il modulo riportato nell'allegato I deve essere utilizzato come documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo di prodotti soggetti ad accisa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, fatta salva la conformità alle disposizioni di esecuzione e di procedura di cui al riverso dell'esemplare n. 1 del documento.

▼B

Articolo 2

1. Il documento amministrativo può essere sostituito da un documento commerciale che contenga le stesse informazioni richieste per il medesimo.

2. Un documento commerciale il cui modello non corrisponde al documento amministrativo deve contenere gli stessi elementi di informazione prescritti dal documento amministrativo, e il tipo di informazione deve essere identificato con il corrispondente numero di casella indicato nel documento amministrativo. ►M1 Il documento reca in modo ben visibile la seguente menzione: «Documento commerciale d'accompagnamento per la circolazione di prodotti soggetti ad accise in regime di sospensione.» ◄

([1]) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

▼M1

Articolo 2 bis

1. Se il documento di accompagnamento viene compilato con un sistema elettronico o automatico di elaborazione dati, le autorità competenti possono dispensare lo speditore dall'obbligo di firmare il documento autorizzandolo ad apporre il timbro speciale descritto all'allegato II. Detta autorizzazione è concessa a condizione che lo speditore abbia preventivamente presentato alle autorità competenti una dichiarazione scritta con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi alla circolazione in regime di sospensione all'interno della Comunità dei prodotti soggetti ad accisa e facenti parte di spedizioni che viaggino scortate da documento di accompagnamento recante il suo timbro speciale.

▼M2

2. I documenti di accompagnamento redatti secondo il paragrafo 1 riportano nella parte della casella 24 riservata alla firma dello speditore una delle seguenti diciture:

— Освободен от подпис

— Dispensa de firma

— Podpis prominut

— Fritaget for underskrift

— Freistellung von der Unterschriftsleistung

— Allkirjanõudest loobutud

— Δεν απαιτείται υπογραφή

— Signature waived

— Dispense de signature

— Dispensa dalla firma

— Derīgs bez paraksta

— Parašo nereikalaujama

— Aláírás alól mentesítve

— Firma mhux meħtieġa

— Van ondertekening vrijgesteld

— Z pominięciem podpisu

— Dispensa de assinatura

— Dispensă de semnătură

— Podpis sa nevyžaduje

— Opustitev podpisa.

▼M1

3. Il timbro speciale di cui al paragrafo 1 è apposto nell'angolo in alto a destra della casella A del documento amministrativo di accompagnamento, ovvero, in modo ben visibile, nella corrispondente casella di un documento commerciale. Lo speditore può anche essere autorizzato a prestampare detto timbro.

▼B

Articolo 3

Quando la circolazione dei prodotti soggetti ad accise avviene in tubature fisse, gli Stati membri interessati possono autorizzare, con mutuo accordo, che le informazioni sul tipo e la quantità di prodotti circolanti tra il deposito fiscale del fornitore e il deposito fiscale del destinatario siano scambiate tramite procedure informatizzate sostitutive del documento d'accompagnamento. Tale soluzione deve essere idonea a garan-

▼B

tire la disponibilità di tutti i dati necessari per il controllo delle scorte e per la riscossione dell'accisa.

Articolo 4

Se le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo richiedono il destinatario appone sulla copia del documento di accompagnamento lo stesso certificato di ricevimento apposto sulla terza copia (copia di ritorno) e la mette a disposizione delle autorità competenti, conforme alle loro istruzioni.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1

ALLEGATO

COMUNITA EUROPEA
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO

1

Esemplare per lo speditore

1 Speditore		**2** Codice accisa dello speditore	**3** Numero di riferimento
		4 Codice accisa del destinatario	**5** Numero della fattura
		6 Data della fattura	
7 Destinatario **7a** Luogo di consegna		**8** Autorità competente del luogo di spedizione	
		10 Garanzia	
9 Trasportatore		**12** Paese di spedizione	**13** Paese di destinazione
11 Altri dati relativi al transporto		**14** Rappresentante fiscale	
15 Luogo di Spedizione	**16** Data di Spedizione	**17** Durata del viaggio	

1

18a Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19a** Codice delle merci (Codice NC)	
		20a Quantità	**21a** Peso lordo (kg)
			22a Peso netto (kg)
18b Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19b** Codice delle merci (Codice NC)	
		20b Quantità	**21b** Peso lordo (kg)
			22b Peso netto (kg)
18c Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19c** Codice delle merci (Codice NC)	
		20c Quantità	**21c** Peso lordo (kg)
			22c Peso netto (kg)

23 Certificati (per determinati vini e bevande spiritose, piccole fabbriche di birra e distillerie)

A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti segue sul retro (esemplari 2,3 e 4)	**24** Caselle 1–22 esattezza dati certificati Impresa e n° di tel. del firmatario Nome del firmatario Luogo e data Firma

▼M1

NOTE ESPLICATIVE

Retro dell'esemplare 1

1. Osservazioni generali

1.1. Il documento amministrativo di accompagnamento è utilizzato ai fini della gestione delle accise in conformità agli articoli 18 e 19 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992.

1.2. Il documento deve essere compilato in modo leggibile e i dati ivi riportati devono rimanere indelebili. Le informazioni possono essere prestampate. Non sono ammesse cancellature né scritte sovrapposte.

1.3. Le caratteristiche generali del documento e le dimensioni delle caselle sono specificate nella Gazzetta ufficiale delle Comunite europee n. C 164 dell' 1. 7. 1989, pag. 3.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riquarda la lunghezza.

1.4. Gli spazi inutilizzati delle caselle da 18a a 22c vanno sbarrati, affinché non possano effettuarsi aggiunte. Nel documento possono essere riportate tre distinte designazioni di merci che devono appartenere alla stessa categoria fiscale. Le categorie sono: oli minerali, tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche.

1.5. Il documento di accompagnamento consta di quattro esemplari:

l'esemplare 1 che deve essere conservato dallo speditore;
l'esemplare 2 che deve essere conservato dal destinatario;
l'esemplare 3 che deve essere rinviato allo speditore per appuramento corredato, se prescritto, dal certificato o dal visto dell'autorità fiscale dello Stato membro di destinazione.

l'esemplare 4 che deve essere presentato dal destinatario alle autorità competente dello Stato membro di destinazione.

L'autorità competente dello Stato membro di spedizione può chiedere di ricevere un esemplare supplementare.

1.6. Gli esemplari 2, 3 e 4 devono accompagnare le merci durante il trasporto.

1.7. Qualora il documento venga utilizzato per trasporti a mezzo di condutture fisse, gli esemplari, 2, 3 e 4 devono essere inviati al destinatario per la via più veloce di cui possa disporre il depositario speditore. In ogni caso il documento deve pervenire al luogo di consegna entro 24 ore dalla ricezione delle merci alle quali si riferisce.

2. Voci

Casella 1. Speditore: nome completo e indirizzo.

Casella 2. Codice accisa dello speditore: deve essere indicato il numero di codice assegnato allo speditore dall'autorità fiscale competente.

Casella 3. Numero di riferimento: un numero di riferimento che contraddistingue la spedizione nella contabilità dello speditore (ad es., il numero della fattura).

Casella 4. Codice accisa del destinatario: nel caso di un depositario autorizzato o di un operatore registrato, dev'essere indicato il codice accisa. Nel caso di un operatore non registrato, dev'essere indicato il numero di autorizzazione della spedizione assegnato dall'autorità fiscale competente.

Casella 5. Numero della fattura: il numero della fattura relativa alle merci. In alternativa va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.

Casella 6. Data della fattura: data di emissione del documento figurante nella casella 5.

Casella 7. Destinatario: nome completo, indirizzo e se il destinatario è un operatore non registrato, numero d'identificazione IVA. Per le merci destinate ad essere esportate va indicata la persona che agisce per conto dello speditore nel luogo di esportazione o spedizione.

Casella 7a. Il luogo di consegna: il luogo di consegna effettivo qualora le merci non debbano essere consegnate all'indirizzo indicato nella casella 7. Per le merci da esportare occorre iscrivere la dicitura "ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITÀ", indicando il luogo di esportazione. Per le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale communitario (diverso dall'immissione in libera pratica) occorre iscrivere la dicitura "IN REGIME DOGANALE", indicando il luogo in cui le merci saranno assoggettate a controllo doganale.

Casella 8. Autorità competente del luogo di spedizione: nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione.

Casella 9. Trasportatore: nome e indirizzo della persona responsabile del primo movimento, se diversa dallo speditore.

Casella 10. Garanzia: precisare la parte o le parti cui spetta prestare la garanzia. Indicare soltanto, secondo il caso, "speditore", "trasportatore" o "destinatario".

Casella 11. Altri dati relativi al trasporto: qualsiasi informazione supplementare, ad esempio nome di eventuali trasportatori successivi, mezzi di trasporto, relativo numero di immatricolazione, nonché numero, tipo e identificazione di eventuali sigilli commerciale.

Casella 12. Paese di spedizione: lo Stato membro nel quale ha inizio l'operazione. Devono essere utilizzate le seguenti sigle:

►(1)

BE Belgio	ES Spagna	LU Lussemburgo	RO Romania
BG Bulgaria	FR Francia	HU Ungheria	SL Slovenia
CZ Repubblica ceca	IE Irlanda	MT Malta	SK Slovacchia
DK Danimarca	IT Italia	NL Paesi Bassi	FI Finlandia
DE Germania	CY Cipro	AT Austria	SE Svezia
EE Estonia	LV Lettonia	PL Polonia	GB Regno Unito
GR Grecia	LT Lituania	PT Portogallo	

◄

Casella 13. Paese di destinazione: lo Stato membro nel quale si conclude l'operazione. Devono essere usato le stesse sigle previste per la casella 12.

Casella 14. Rappresentante fiscale: se lo speditore ha nominato un rappresente fiscale nello Stato membro di destinazione, indicarne il nome, l'indirizzo, il numero d'identificazione IVA e il codice accisa (se del caso).

Casella 15. Luogo di spedizione: l'eventuale numero di autorizzazione del deposito.

Casella 16. Data di spedizione: data e, se richiesto dall'autorità competente del luogo di spedizione, ora in cui merci lasciano il deposito dello speditore.

Casella 17. Durata del viaggio: tempo normalmente occorrente per il viaggio, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza.

della distanza.

Casella 18 a. Colli e designazione delle merci: marche e numeri degli imballaggi esterni ad es. contenitori; numero degli imballaggi interni ad es. cartoni, e designazione commerciale delle merci. La designazione può proseguire su un foglio separato accluso a ciascun esemplare. A questo scopo può essere usata una distinta di spedizione.

Per l'alcole e le bevande alcoliche diverse dalla birra, indicare il titolo alcolometrico volumico (percentuale in volume alla temperatura di 20° C).

Per la birra, indicare i gradi Plato o il titolo alcolometrico volumico a 20° C entrambi, secondo quanto prescritto dallo Stato membro di destinazione e dallo Stato membro di spedizione. Per gli oli minerali, indicare la densità a 15° C.

Casella 19 a. Codice delle merci: codice NC.

Casella 20 a. Quantità:

- numero di articoli, espresso in migliaia (sigarette)
- peso netto (sigari e sigaretti),
- quantità di prodotti a 20° C, (in litri, approssimati alla seconda cifra decimale) (alcole e bevande alcoliche),
- litri a 15° C (oli minerali ad eccezione dell'olio pesante combustibile).

Casella 21 a. Peso lordo: il peso lordo della spedizione.

Casella 22 a. Peso netto: il peso dei prodotti soggetti ad accisa senza imballaggio va indicato per l'alcole e le bevande alcoliche, per gli oli minerali e per tutti i tabachi lavorati escluse le sigarette.

Le caselle da 18b a 22b e da 18c a 22c vanno riempite quando la spedizione contiene merci la cui designazione è diversa da quella delle caselle da 18a a 22a.

Casella 23. Certificati: questo spazio è riservato a determinati certificati richiesti soltanto nell'esemplare 2.

1. Per quanto riguarda determinati vini deve essere indicate, se del caso, la certificazione riguardante l'origine e la qualità dei prodotti, conformemente alla normativa comunitaria.

2. Per quanto riguarda determinate bevande deve essere indicata la certificazione riguardante il luogo di produzione, conformemente alla normativa comunitaria.

3. La birra prodotta da piccole birrerie indipendenti ai sensi della direttiva relativa alle struttura delle accise sulle'alcole e sulle bevande alcoliche per cui si intende chiedere l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione deve essere corredata di una dichiarazione dello speditore redatta nei sequenti termini:

"Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente la cui produzione è ammontata, nell'anno precedente, a ..... ettolitri di birra".

4. L'alcol etilico prodotto da una piccola distilleria ai sensi della direttiva riguardante del Consiglio relativa alle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche per cui si intende chiedere l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione deve corredato di una dichiarazione dello speditore redatta nei seguenti termini:

"Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria le cui produzione èammontate, nell'anno precedente, a ..... ettolitri di alcole pure".

Casella 24. Impresa del firmatario, ecc.: il documento dev'essere completato dallo speditore o a suo nome. Dev'essere identificata l'impresa del firmatario del documento. Il documento deve essere firmato, a meno che lo speditore non sia stato autorizzato a sostituire la firma con un timbro speciale. In tal caso è necessario iscrivere la dicitura: "DISPENSA DALLA FIRMA".

Casella A Registrazione dei controlli: le autorità competenti registrano i controlli effettuati sugli esemplari 2, 3 e 4. Se lo spazio sul recto del documento è insufficiente, la registrazione può proseguire sul verso. Qualsiasi osservazione deve recare la data, il timbro e la firma del funzionario responsabile.

Quando le merci sono vincolate a un regime doganale, i controlli effettuati devono essere registrati dal funzionario responsabile. Il timbro speciale da utilizzare nel caso di dispensa dalla firma deve essere apposto anche nell'angolo in alto a destra della casella A.

Casella B Se, durante il trasporto, la destinazione della merce viene modificata rispetto a quanto indicato nelle caselle 7 o 7a, il nuovo luogo di consegna deve essere indicato dallo speditore o dal suo agente nella casella B.

Lo speditore deve inoltre notificare immediatamente alle autorità competenti il nuovo luogo di consegna.

Casella C Certificato di ricevimento: questo certificato deve essere emesso dal destinatario. Se viene effettuato un controllo fiscale dell'introduzione delle merci in deposito o se le merci sono esportate o vincolate a un regime doganale comunitario (diverso dall'immissione in libera pratica), occorre a seconda dei casi, un certificato dell'autorità fiscale o dell'ufficio doganale. Si raccomanda di certificato l'avvenuto ricevimento delle merci anche sul retro del formulario 2, che deve essere conservato dal destinatario. Infatti, in caso di smarrimento dell'esemplare 3 che viene rinviato allo speditore, quest'ultimo potrà procedere all'appuramento mediante una copia del certificato che compare sul retro del formulario 2.

►(1) M2

▼M1

COMUNITA EUROPEA
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO

2 — **Esemplare per il destinatario**

1 Speditore

2 Codice accisa dello speditore | **3** Numero di riferimento

4 Codice accisa del destinatario | **5** Numero di della fattura

6 Data della fattura

7 Destinatario

7a Luogo di consegna

8 Autorità competente del luogo di spedizione

9 Trasportatore

10 Garanzia

12 Paese di spedizione | **13** Paese di destinazione

11 Altri dati relativi al transporto

14 Rappresentante fiscale

2

15 Luogo di Spedizione | **16** Data di Spedizione

17 Durata del viaggio

18a Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19a** Codice delle merci (Codice NC) **20a** Quantità **21a** Peso lordo (kg) **22a** Peso netto (kg)
18b Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19b** Codice delle merci (Codice NC) **20b** Quantità **21b** Peso lordo (kg) **22b** Peso netto (kg)
18c Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19c** Codice delle merci (Codice NC) **20c** Quantità **21c** Peso lordo (kg) **22c** Peso netto (kg)

23 Certificati (per determinati vini e bevande spiritose, piccole fabbriche di birra e distillerie)

A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti

segue sul retro (esemplari 2,3 e 4)

24 Caselle 1–22 esattezza dati certificati

Impresa e n° di tel. del firmatario

Nome del firmatario

Luogo e data

Firma

▼M1

Retro dell'esemplare 2

B CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA

Nuovo indirizzo:

Deve essere notificata immediatamente all'autorita indicata alla casella 8

Nome del firmatario: Firma

Luogo e data:

C CERTIFICAZIONE DI RICEVIMENTO O ESPORTAZIONE

☐ Merci ricevute dal destinatario

Data ..... Luogo ..... Numero di riferimento .....

Designazione delle merci	Eccedenze	Deficienze

☐ Spedizione verificata

☐ Merci esportate*/vincolate ad un regime doganale comunitario*

Data ..... Mezzi di trasporto .....

☐ Nome del firmatario ..... Luogo e data .....

Impresa del firmatario Firma

.....

☐ Autorité fiscale o ufficio doganale: Approvazione dell'autorità fiscale (se necessaria) o dell'ufficio doganale

Nome

Indirizzo

* cancellare la dicitura non pertinente

A Registrazione dei controlli (seguito)

▼M1

COMUNITA EUROPEA
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO

3 — **Esemplare da rinviare allo speditore**

1 Speditore ☐		**2** Codice accisa dello speditore	**3** Numero di riferimento
		4 Codice accisa del destinatario	**5** Numero della fattura
		6 Data della fattura	
7 Destinatario **7a** Luogo di consegna		**8** Autorità competente del luogo di spedizione	
		10 Garanzia	
9 Trasportatore		**12** Paese di spedizione	**13** Paese di destinazione
11 Altri dati relativi al transporto		**14** Rappresentante fiscale	
15 Luogo di Spedizione	**16** Data di Spedizione	**17** Durata del viaggio	

3

18a Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19a** Codice delle merci (Codice NC)	
		20a Quantità	**21a** Peso lordo (kg)
			22a Peso netto (kg)
18b Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19b** Codice delle merci (Codice NC)	
		20b Quantità	**21b** Peso lordo (kg)
			22b Peso netto (kg)
18c Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19c** Codice delle merci (Codice NC)	
		20c Quantità	**21c** Peso lordo (kg)
			22c Peso netto (kg)

23 Certificati (per determinati vini e bevande spiritose, piccole fabbriche di birra e distillerie)

A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti segue sul retro (esemplari 2,3 e 4)	**24** Caselle 1-22 esattezza dati certificati Impresa e n° di tel. del firmatario Nome del firmatario Luogo e data Firma

▼M1

Retro dell'esemplare 3

B CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA

Nuovo indirizzo:

Deve essere notificata immediatamente all'autorità indicata alla casella 8

Nome del firmatario:

Firma

Luogo e data:

C CERTIFICAZIONE DI RICEVIMENTO O ESPORTAZIONE

☐ Merci ricevute dal destinatario

Data ..... Luogo ..... Numero di riferimento .....

Designazione delle merci	Eccedenze	Deficienze

☐ Spedizione verificata

☐ Merci esportate* / vincolate ad un regime doganale comunitario*

Data .....

Mezzi di trasporto .....

☐ Nome del firmatario .....

Impresa del firmatario .....

Luogo e data .....

Firma

☐ Autorità fiscale o ufficio doganale:

Nome

Indirizzo

Approvazione dell'autorità fiscale (se necessaria) o dell'ufficio doganale

* cancellare la dicitura non pertinente

A Registrazione dei controlli (seguito)

▼M1

COMUNITA EUROPEA
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO

4 — **Esemplare per il paese di destinazione** — **4**

1 Speditore ☐		**2** Codice accisa dello speditore	**3** Numero di riferimento
		4 Codice accisa del destinatario	**5** Numero della fattura
		6 Data della fattura	
7 Destinatario **7a** Luogo di consegna		**8** Autorità competente del luogo di spedizione	
		10 Garanzia	
9 Trasportatore		**12** Paese di spedizione	**13** Paese di destinazione
11 Altri dati relativi al transporto		**14** Rappresentante fiscale	
15 Luogo di Spedizione	**16** Data di Spedizione	**17** Durata del viaggio	

18a Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19a** Codice delle merci (Codice NC)	
		20a Quantità	**21a** Peso lordo (kg) **22a** Peso netto (kg)
18b Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19b** Codice delle merci (Codice NC)	
		20b Quantità	**21b** Peso lordo (kg) **22b** Peso netto (kg)
18c Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		**19c** Codice delle merci (Codice NC)	
		20c Quantità	**21c** Peso lordo (kg) **22c** Peso netto (kg)

23 Certificati (per determinati vini e bevande spiritose, piccole fabbriche di birra e distillerie)

A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti segue sul retro (esemplari 2,3 e 4)	**24** Caselle 1-22 esattezza dati certificati Impresa e n° di tel. del firmatario Nome del firmatario Luogo e data Firma

▼M1

Retro dell'esemplare 4

B CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA

Nuovo indirizzo:

Deve essere notificata immediatamente all'autorita indicata alla casella 8

Nome del firmatario: Firma

Luogo e data:

C CERTIFICAZIONE DI RICEVIMENTO O ESPORTAZIONE

☐ Merci ricevute dal destinatario

Data ..... Luogo ..... Numero di riferimento .....

Designazione delle merci	Eccedenze	Deficienze

☐ Spedizione verificata

☐ Merci esportate* / vincolate ad un regime doganale comunitario*

Data .....

Mezzi di trasporto .....

☐ Nome del firmatario .....

Impresa del firmatario .....

Luogo e data .....

Firma

☐ Autorità fiscale o ufficio doganale:

Nome

Indirizzo

Approvazione dell'autorità fiscale (se necessaria) o dell'ufficio doganale

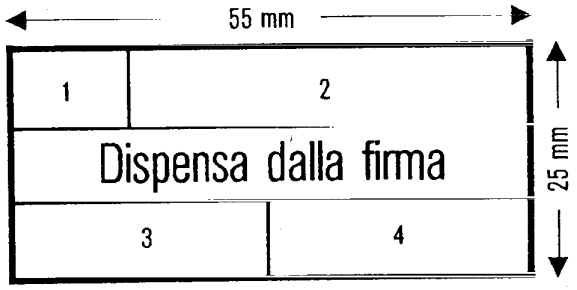
* cancellare la dicitura non pertinente

A Registrazione dei controlli (seguito)

▼M1

ALLEGATO II

Timbro speciale



1. Emblema o altri eventuali segni distintivi o lettere che caratterizzano lo Stato membro.
2. Autorità fiscale competente.
3. Speditore.
4. Numero e data dell'autorizzazione.